

CO - PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N.  
117/2017 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS. MM.  
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CO-  
PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA "CASA DELLE  
FARFALLE".  
CUP B24H26000040004

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese \_\_\_\_\_, in Bordano nella sede del Comune, sita in Piazza Rabin n. 1

TRA

il Comune di Bordano, d'ora in poi denominato Comune o A.C. (Amministrazione Comunale), con sede a Bordano, Piazza Rabin n. 1, P.IVA/C.F. 00509860300, rappresentato ai fini del presente atto da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

E

l'ETS \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ nella qualità di Legale Rappresentante con sede in alla via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ P.IVA/C.F. \_\_\_\_\_, iscritto al RUNTS \_\_\_\_\_ con il numero, di seguito anche solo Ente Attuatore Partner (EAP);

PREMESSO CHE:

- con la delibera della Giunta comunale n. 23 del 16.02.2026 l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di proseguire con gli interventi rivolti al potenziamento della Casa delle farfalle attraverso la realizzazione di una coprogettazione, così come previsto dall'art.55 Codice del Terzo Settore;
- con determinazione del responsabile n. 53 del 10.04.2026 è stata avviata la procedura di coprogettazione con invito ai soggetti pubblici a mezzo sito internet del Comune;
- con determinazione del responsabile n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata nominata la Commissione atta a valutare le proposte progettuali (PP) pervenute;
- con determinazione del responsabile n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati i verbali della Commissione e selezionato l'Ente Attuatore Partner;
- con la comunicazione nr. \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ sono stati convocati Ente Attuatore Partner per l'avvio dei tavoli di coprogettazione;
- in data \_\_\_\_\_ si è conclusa la fase di co-progettazione che ha consentito la formulazione condivisa del progetto e del budget definitivo complessivo allegato alla presente;

RICORDATO che il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 all'art. 55 chiarisce che la coprogettazione è finalizzata alla definizione e alla realizzazione di specifici progetti finalizzati a soddisfare bisogni definiti in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità (..) e può riguardare interventi e servizi sussidiari, a carattere innovativo, negli ambiti di attività

di interesse generale, con l'apporto da parte del terzo settore di risorse proprie aggiuntive a quelle della P.A. come valore aggiunto e strumento di arricchimento degli interventi;

#### RILEVATO CHE

- il RUP ha provveduto ad attivare il tavolo di coprogettazione con l'Ente Attuatore Partner selezionato per la definizione analitica degli obiettivi e delle azioni da conseguire confluite nel Progetto definitivo, nonché la stesura del budget di progetto definitivo;
- la verifica del possesso dei requisiti effettuata d'ufficio nei confronti dell'Ente Attuatore Partner auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

PRECISATO che la co-progettazione non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato;

PRECISATO altresì che il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto trattandosi di attività a fini pubblici anche sociali e che non comporta per il Comune il pagamento di corrispettivi.

RICHIAMATI il progetto definitivo e il budget di progetto allegati elaborati dalle Parti frutto dei tavoli di co-progettazione

Tutto ciò premesso e considerato,

si conviene quanto segue:

#### Articolo 1 — PREMESSA

1. La premessa, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale dell'articolato della presente Convenzione. L'Ente Attuatore Partner dichiara di avere piena e, completa conoscenza dei predetti atti e documenti, di averli esaminati e letti e di confermare le affermazioni contenute e quanto indicato nelle premesse

#### Articolo 2 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune avvia con \_\_\_\_\_ che accetta, il rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione di una coprogettazione delle attività della "Casa delle Farfalle"
2. Le finalità, gli obiettivi, le modalità operative e i tempi di realizzazione del progetto sono descritti nel Progetto definitivo - allegato alla presente Convenzione - che, unitamente al budget di progetto, ne fa parte integrante e sostanziale; il Progetto definitivo è frutto dell'esito dei tavoli di coprogettazione ai fini della piena implementazione della fase coprogettuale;
3. Le attività dovranno essere eseguite alle condizioni riportate nella presente convenzione e secondo le specifiche e tempistiche indicate nel Progetto definitivo complessivo approvato nel corso dei tavoli di coprogettazione.
4. Il Comune si riserva di chiedere in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di coprogettazione alla luce di elementi che suggeriscono modifiche e/o integrazioni progettuali.
5. I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel citato allegato Progetto Definitivo per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

### ART. 3 — DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha durata da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (sei anni). L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare per ulteriori sei anni la presente convenzione, alle medesime condizioni e regole stabilite, previa trasmissione a mezzo pec di una richiesta da fare pervenire alla controparte almeno 60 giorni alla prima della scadenza. Qualora fosse esercitata tale facoltà saranno riattivati i tavoli di coprogettazione per la definizione delle attività del periodo successivo, nel limite delle risorse indicate all'art. 4;
2. Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risotto di diritto, senza onere, né obbligo di disdetta qualora, fatto salvo l'esercizio della facoltà di cui al punto 1.
3. Ogni qualvolta, entro la data di scadenza della presente convenzione, venga riattivato il Tavolo di coprogettazione, la presente convenzione si ritiene automaticamente modificata, in ragione ed esclusivamente secondo quanto definito e concordato al termine del Tavolo succitato.
4. Sono a carico dell'Ente Attuatore Partner tutte le spese che si renderanno necessarie per la stipula della Convenzione nonché ogni altra spesa alla stessa accessoria e conseguente.

### ART. 4 — RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLE PARTI

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'Ente Attuatore Partner mette a disposizione le seguenti risorse:
  - Risorse umane proprie (es. personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio ecc. operanti a qualunque titolo);
  - Risorse strumentali;
  - Risorse aggiuntive;
  - Percentuale royalties da versare al Comune nella misura del \_\_\_\_\_ :
  - Altro, da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di coprogettazione, tutte meglio individuate nel Progetto definitivo allegato alla presente Convenzione.
2. Il Comune di Bordano, per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso mette a disposizione le seguenti risorse:
  - a) l'immobile denominato Casa delle Farfalle sito in via Canada n. 3, a Bordano, con oneri e spese a carico dell'amministrazione comunale come indicato all'art. 6. Si precisa che il compendio immobiliare di cui trattasi è soggetto attualmente ad una procedura di acquisizione mediante procedimento espropriativo, in fase di completamento.
    - Arredi e strumentazione presenti al suo interno (Allegato 6);
    - Supporto alle attività di comunicazione del progetto attraverso il sito internet istituzionale.

### ART. 5 - IMPEGNI E COMPITI DEL COMUNE DI BORDANO

1. Il Comune in qualità di Amministrazione procedente si impegna a:
  - mettere a disposizione le proprie risorse indicate nell'articolo 4 comma 2 della presente Convenzione, per concorrere attivamente al perseguimento delle finalità e degli obiettivi della coprogettazione;
  - sostenere le ulteriori proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, verranno considerate di volta in volta necessarie e/o utili al perseguimento degli obiettivi generali della coprogettazione, compatibilmente con i propri vincoli di bilancio;
  - attivare un costante confronto con l'Ente Attuatore Partner mantenendo un flusso di comunicazione funzionale alla gestione e allo sviluppo della co - progettazione;
  - verificare che il progetto definitivo venga realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi, dei tempi e dei contenuti concordati e approvati durante i tavoli di coprogettazione;

- effettuare il monitoraggio e il controllo del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di collaborazione nel tempo e nei modi necessari;
- chiedere all'Ente Attuatore Partner la riattivazione del tavolo di cogestione/ coprogettazione per procedere all'integrazione e/o diversificazione delle tipologie di intervento;
- esaminare i monitoraggi, i dati resi disponibili, la rendicontazione periodica e finale fornita dell'Ente Attuatore Partner, valutando il rispetto delle tempistiche nello svolgimento delle attività e procedendo a controlli a campione sulle dichiarazioni rese;
- operare in raccordo con l'Ente Attuatore Partner per il coinvolgimento di altri soggetti del territorio nell'ottica di creare rete.

2. Il Comune di Bordano si impegna altresì a:

- consentire l'uso temporaneo dei locali e beni ivi contenuti, come da allegato 6, del compendio denominato Casa delle Farfalle, sito a Bordano, via Canada n. 3, all'Ente Attuatore Partner del progetto per l'esecuzione delle azioni e il raggiungimento degli obiettivi. L'uso dell'immobile è consentito trattandosi della gestione di un progetto in partnership con il Comune di Bordano, tenuto conto che la messa a disposizione degli spazi e dei locali favorisce la massima valorizzazione funzionale del proprio patrimonio immobiliare mediante una collaborazione con soggetti del terzo settore. Tale collaborazione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle politiche culturali e turistiche sul territorio;
- controllare, in sede formale di consegna locali, la piena efficienza delle uscite, verificando che tutti i passaggi previsti come vie di esodo siano sgombri da materiali che possano ostacolare il normale deflusso delle persone;

#### ART. 6 — ULTERIORI OBBLIGHI DEL COMUNE DI BORDANO

1. Il Comune si impegna a provvedere agli interventi di straordinaria manutenzione del compendio immobiliare che si rendessero necessari, salvo che i danni siano dovuti all'incuria dell'Ente Attuatore Partner.

#### ART. 7 — IMPEGNI E COMPITI DELL'ENTE ATTUATORE

1. L'Ente Attuatore Partner, per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici della coprogettazione, si impegna a:
  - realizzare gli interventi in modo coerente con quanto indicato nel Progetto Definitivo e nel rispetto dei tempi ivi indicati assumendosi la responsabilità che siano eseguiti nel pieno rispetto di quanto pattuito;
  - mettere a disposizione risorse proprie, così come declinate all'interno del Progetto Definitivo;
  - sviluppare ulteriori proposte innovative/migliorative che verranno di volta in volta discusse durante i tavoli di cogestione e considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali della coprogettazione, nei limiti del valore economico del budget e delle risorse proprie che potranno essere reperite da linee di finanziamento diverse;
  - sottoporre formalmente e per iscritto al Comune eventuali richieste di modifiche/integrazioni relative al progetto, in particolare relativamente a variazioni del piano di attività o variazioni di responsabilità tra partner; le eventuali richieste devono essere motivate e accompagnate da un prospetto in cui si raffronti la situazione iniziale con la nuova proposta. L'Amministrazione si riserva di valutare le modifiche richieste entro 30 giorni, dandone parere positivo o negativo, ovvero richiedendo la riattivazione del Tavolo di cogestione e/o coprogettazione;
  - attivare un costante confronto con il Comune fornendo tutte le informazioni utili o anche solo opportune alla corretta esecuzione del progetto;

- informare il Comune di ogni evento di cui è a conoscenza e che può ostacolare o ritardare la realizzazione del progetto;
  - monitorare gli aspetti quali-quantitativi del progetto, i cui esiti sono comunicati al Comune, secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto e attraverso i monitoraggi e le rendicontazioni previste;
  - rispettare, nei confronti degli operatori (es. personale, volontari, etc...) a qualunque titolo impegnati nelle attività previste dalla presente Convenzione e del Progetto Definitivo, tutte le norme previste dal CCNL di riferimento e dagli eventuali accordi locali integrativi, garantendo il rispetto dei relativi livelli retributivi e di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed anti - infortunistici nonché il rispetto delle norme fiscali;
  - impiegare, nello svolgimento delle attività, operatori e/o volontari in possesso della competenza tecnica e metodologica e dei requisiti professionali adeguati allo svolgimento delle attività stesse e necessaria a garantire il buon funzionamento del progetto;
  - assicurare che tutti gli operatori assolvano con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della Convenzione e del Progetto definitivo; inoltre, tutti gli operatori sono tenuti a momenti di programmazione individuale e collettiva, di verifica dei risultati, secondo quanto pattuito durante il Tavolo di coprogettazione;
  - assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione nel rispetto di tutte le norme vigenti riguardanti il trattamento dei dati personali; -
  - agire, nell'ambito della propria autonomia e dei vincoli di legge, nella massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite.
  - partecipare ai tavoli di co- progettazione e cogestione attivati dall'Amministrazione comunale;
2. L'Ente Attuatore Partner è tenuto altresì a:
- consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli operatori comunali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse;
  - conservare copia di tutta la documentazione utile per adempiere al monitoraggio e alla rendicontazione consuntiva delle spese;
  - rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, nonché i limiti e le regole previsti dalla presente Convenzione;
  - segnalare tempestivamente eventuali guasti e/o danneggiamenti all'immobile, agli impianti e/o ai beni ivi contenuti.

#### ART. 8 — ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE PARTNER.

1. L'Ente Attuatore Partner si rende garanti della complessiva sicurezza dei beni e locali con riferimento alle disposizioni legislative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, richiamando, a titolo non esaustivo, il D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché il D.M. 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro", nei confronti del pubblico, del personale operante presso l'immobile, nonché di qualsiasi altra persona che abbia accesso e interazione con la struttura.
2. L'Ente Attuatore Partner si impegna a:
- assumere le funzioni di responsabile dell'attività svolta nonché le funzioni del responsabile dell'uso dei locali sotto ogni profilo;
  - salvaguardare l'igiene dei locali facendone un uso appropriato;
  - installare eventuali attrezzature, impianti audio, luce, (propri o a nolo) se compatibili con la struttura assegnata, solo se conformi alla normativa vigente e nel rispetto di quanto

- previsto per l'esecuzione a regola d'arte degli impianti, previa autorizzazione del Comune di Bordano;
- posizionare eventuali attrezzature o arredi aventi le caratteristiche a norma di legge mantenendo libere le vie d'esodo e comunque senza costituire intralcio o pericolo sia per il normale flusso degli utenti, che per quello che potrebbe determinarsi in caso di emergenza, producendo, qualora ne ricorrano gli estremi, la dichiarazione di conformità di montaggio a regola d'arte come prevista dalla legge o certificazione dei prodotti;
  - attivarsi, qualora la tipologia delle iniziative lo richieda, per conseguire autorizzazioni, licenze, o comunque gli atti necessari per l'ottenimento della Licenza di Pubblico Spettacolo prevista ai sensi dell'art. 68 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza e ss.mm. facendosi carico dell'organizzazione e realizzazione delle attività nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni, qualora fornite, delle autorità competente;
  - assicurare la presenza di personale addetto alla Gestione delle Emergenze sia nel caso di eventi che nel caso di regolare apertura della sede, dando comunicazione del nominativo degli addetti al Comune;
  - redigere il piano di sicurezza relativo alle attività svolte, definendo la capienza della struttura;
  - redigere il DVR — Documento di Valutazione dei rischi calato nella specificità del servizio assegnato;
  - non fare accedere al servizio un numero di persone superiore a quanto indicato dal piano di sicurezza.
3. I locali saranno esclusivamente adibiti a Casa delle Farfalle con divieto di mutamento di destinazione d'uso. L'Ente Attuatore Partner non può intraprendere alcuna opera di trasformazione, di modifica o di intervento nei locali senza il preventivo consenso scritto del Comune di Bordano.
  4. L'Ente Attuatore Partner si impegna a segnalare eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti riscontrati entro una giornata lavorativa.
  5. L'Ente Attuatore Partner deve rispettare e far rispettare, ove presenti, i regolamenti vigenti riguardanti l'immobile e osservare le comuni regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.
  6. Alla scadenza dell'atto, l'Ente Attuatore Partner avrà cura di sgomberare i locali da cose e persone, di riparare ogni danno verificatosi nell'immobile imputabile alla loro incuria, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. Nei giorni precedenti la scadenza della Convenzione, l'Ente Attuatore Partner prenderà contatti con il Comune per concordare le modalità di riconsegna dell'immobile e delle chiavi. Al momento della consegna delle chiavi verrà effettuato un controllo da parte del Comune per verificare lo stato dei locali ed eventuali indennizzi o risarcimenti a carico dell'EAP. La verifica del rispetto degli obblighi di conservazione e restituzione dell'immobile sarà fatta tenendo conto del deperimento connesso al normale e diligente uso e manutenzione dei beni. In quella sede verrà redatto in contraddittorio tra le parti un apposito verbale di rilascio e verifica dello stato di fatto. Qualora le chiavi non fossero per qualsiasi motivo riconsegnate al termine della Convenzione, il Comune provvederà, senza alcuna riserva o eccezione, al cambio della relativa serratura senza obbligo di avviso o di comunicazione e con spese a carico dell' ETS.
  7. Al momento dell'avvio delle attività si procederà alla sottoscrizione congiunta di un verbale di consegna delle strutture;
  8. Il Comune di Bordano non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ammanchi, furti o danni di qualsiasi genere e natura che possano essere cagionati alle persone e alle cose

nel corso o per effetto dell'uso del locale concesso e/o dell'attività svolta nel medesimo dell'Ente Attuatore Partner.

#### ART. 9— ASSICURAZIONI.

1. L'Ente Attuatore Partner si assume/assumono ogni responsabilità, sia civile che penale, in relazione alle attività dallo stesso espletate per la realizzazione di quanto previsto nel Progetto Definitivo.
2. L'Ente Attuatore Partner è custode dei beni di cui all'allegato elenco rientranti nel compendio messo a disposizione e risponderanno direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare all'Amministrazione Comunale, agli utenti, a terzi e a cose sia in relazione alle attività prestate da proprio persona e/collaboratori e/o terzi incaricati nel corso dell'espletamento del progetto, senza riserve ed eccezioni.
3. L'Amministrazione Comunale sarà esonerata da ogni responsabilità per danni che dovessero accadere a personale/collaboratori e/o terzi e agli utenti durante l'esecuzione del progetto definitivo.
4. L'Ente Attuatore Partner è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose legate allo svolgimento delle attività e/o degli eventi, con la conseguenza che il Comune di Bordano è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che gli possa derivare direttamente o indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
5. A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'Ente Attuatore Partner stipula apposita assicurazione valida per tutto il periodo della Convenzione, per responsabilità civile per danni a cose e persone, legate allo svolgimento delle attività, nonché una polizza assicurativa a copertura del rischio per il compendio immobiliare messo a disposizione (rischio locativo):
  - a) Polizza assicurativa a copertura del rischio locativo: massimale non inferiore a 3.000.000,00 per il bene assegnato; la polizza dovrà prevedere anche la garanzia del "ricorso terzi da incendio" con massimale non inferiore a 500.000,00 € per sinistro (in alternativa questa garanzia potrà essere inclusa nella RCT);
  - b) Polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) – rischi diversi – copertura dei danni provocati a cose e persone, con massimali assicurati: € 300.000,00 per periodo e sinistro da sottoscrivere con primaria compagnia;Le polizze dovranno prevedere la rinuncia, in qualsiasi caso, alla rivalsa da parte della compagnia nei confronti del Comune di Bordano.
6. Le suddette polizze dovranno essere consegnate al Comune, debitamente quietanzate, in segno di attestazione di vigenza entro il giorno precedente l'avvio delle attività di progetto.
7. In particolare, l'assicurazione coprirà qualsiasi pretesa d'ogni terzo in qualunque modo connessa o relativa alla gestione dell'attività esercitata, all'immobile e alla custodia ed uso dello stesso. Resta inteso comunque, che resteranno a carico, dell'Ente Attuatore Partner tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione, così come le stesse provvederanno direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc.

#### ART. 10 — DIVIETI.

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Bordano.
2. È fatto divieto di sub concedere totalmente le attività o anche solo parzialmente in relazione alla realizzazione del progetto, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in

sede di presentazione del Progetto Definitivo, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

3. È vietato altresì, nella maniera più assoluta:
  - utilizzare i locali per usi non espressamente autorizzati;
  - consentire a terzi non concessionari l'uso dei locali tenuto conto che non sono ammessi la cessione ad altri e il subentro;
  - collocare beni propri negli spazi concessi, salvo che essi siano funzionali all'attuazione del Progetto Definitivo, rispettino le caratteristiche e norme vigenti e privi dell'autorizzazione degli uffici comunali;
  - realizzare o svolgere attività che non rientrano o non sono previste nel progetto definitivo.

#### ART. 11 — MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE. RIATTIVAZIONE DEI TAVOLI DI COGESTIONE E DI COPROGETTAZIONE.

1. Il Comune di Bordano assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'/dagli Ente/i Attuatore/i Partner attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione.
2. Le Parti concordano di istituire un tavolo di cogestione, attivo per tutta la durata delle attività, con funzioni di valutazione partecipata del percorso e degli esiti delle azioni, finalizzato all'eventuale affinamento dei progetti in relazione agli elementi emergenti in itinere. Il Comune si riserva in qualsiasi momento di chiedere ai partner la riattivazione del Tavolo per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, al fine di mantenere una stretta aderenza delle risposte ai bisogni espressi dai fruitori e/o allorquando se ne manifesti la necessità o anche l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con le prime fasi. Tale tavolo sarà composto dai funzionari e dai rappresentante indicato dalla Giunta dall'amministrazione comunale, da un legale rappresentante per ciascun EAP anche in caso di costituita o costituenda ATS e fino ad un massimo di ulteriori due componenti degli EAP ciascuno. L'A.C. si riserva di chiedere la partecipazione ai tavoli di ulteriori figure anche in qualità di uditori e di un soggetto avente comprovata esperienza nella materia di cui trattasi, per la valutazione dell'impatto sociale della coprogettazione, qualora incaricato dal Comune.
3. Il Comune si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'Ente Attuatori Partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere alla diversificazione e/o modifica delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni e di attivare nuove progettualità, non incluse nel progetto definitivo, ferme restando le risorse messe a disposizione.
4. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo verbalizzato e sottoscritto tra le parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.
5. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Ente Attuatore Partner espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale e non significativo che siano richieste e ritenute opportune dall'Amministrazione Comunale purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della convenzione. Nessuna variazione o modifica alla convenzione potrà essere introdotta su iniziativa dell'/degli Ente Attuatore Partner che non sia stata concordata con l'ente precedente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche alla convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Ente Attuatore Partner la rimessa in pristino della situazione preesistente.

6. Il Comune di Bordano svolgerà le attività di controllo ai sensi degli artt. 92 e 93 del D. Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore per quanto di competenza.
7. L'Ente Attuatore Partner è tenuto a presentare al Comune di Bordano:
  - la relazione conclusiva, nella quale saranno riportate tutte le attività svolte, preposte all'attuazione del Progetto Definitivo stesso;
  - i dati e documenti necessari per la redazione della valutazione di impatto annuale e finale, nel caso in cui si provveda all'affidamento. (da completare/ modificare in base a quanto stabilito nel progetto definitivo con il lavoro di co-progettazione)

#### ART. 12 — CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Tutti gli operatori adibiti alle attività sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. Gli operatori dovranno osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata. Si estendono all'Ente Attuatore Partner e ai suoi collaboratori e dipendenti — per quanto compatibili — gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 62/2013. Si estendono altresì all'Ente Attuatore Partner e ai suoi collaboratori e dipendenti — per quanto compatibili — le previsioni del "Codice di comportamento del Comune di Bordano", disponibile al seguente indirizzo:

[https://www.comune.bordano.ud.it/it/documenti\\_publici/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-bordano](https://www.comune.bordano.ud.it/it/documenti_publici/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-bordano)

La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. L'/Gli EAP e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Bordano disponibile al seguente indirizzo Internet:

2. <https://www.comune.bordano.ud.it/it/page/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-4>
3. L'Ente Attuatore Partner e i suoi collaboratori, e/o dipendenti a qualsiasi titolo, si impegnano altresì, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto e all'osservanza di quanto prescritto nel "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028" approvato dal Comune di Bordano e disponibile all'indirizzo Internet:

<https://www.comune.bordano.ud.it/it/page/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-piao>

#### ART. 13 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Ente Attuatore Partner, inoltre, accetta espressamente di essere nominato — per la durata dello stesso — Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del RGPD e, per l'effetto, si obbliga a:

- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi — oltre al RGPD — anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni previste dall'appalto e, comunque, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, l'operatore economico aggiudicatario dovrà preventivamente darne pronta informazione all'Amministrazione comunale; \_ attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al RGPD, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche

accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- garantire, tramite autocertificazione, da fornire all'Amministrazione, con cadenza annuale, che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal RGPD anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;
- consentire all'Amministrazione comunale eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, assicurando alla stessa a tal fine piena collaborazione;
- fornire all'Amministrazione comunale, laddove richiesto, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell'ambito delle attività svolte alle disposizioni del RGPD;
- informare l'Amministrazione comunale di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui al RGPD dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste;

Il Responsabile del trattamento si impegna, in particolare, a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di Dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
- comunicare periodicamente al Titolare l'elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare circa le risultanze di tale verifica.

#### ART. 14 — EVENTUALI INADEMPIMENTI E PENALI.

1. In caso di inadempienza anche parziale alle prescrizioni della presente convenzione l'Amministrazione applicherà all'Ente Attuatore Partner, in relazione alla gravità dell'inadempimento, una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.
2. Deve considerarsi "inadempienza/anomalia" l'Ente Attuatore Partner che esegua le attività in modo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel progetto allegato.
4. Gli eventuali inadempimenti convenzionali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto.
5. L'Ente Attuatore Partner avrà la facoltà di rendere controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla formale contestazione dell'inadempimento. In assenza di controdeduzioni nei termini prescritti ovvero qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, saranno applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento
6. La richiesta e/o il pagamento delle penalità di cui al presente articolo non esonera in nessun caso i firmatari dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente, fermo restando il diritto dell'Amministrazione ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni subiti.
7. Nel caso di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte dell'Ente attuatori partner il Comune si riserva di interrompere la coprogettazione fino alla ripresa del regolare adempimento.
8. Le comunicazioni tra le Parti avvengono mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati seguito: Comune di Bordano - pec: comune.bordano@certgov.fvg.it

EAP: \_\_\_\_\_

## ART. 15 — RISOLUZIONE E CESSAZIONE.

1. Ai sensi dell'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), l'Amministrazione Comunale potrà risolvere in tutto o in parte la convenzione nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Ente Attuatore Partner intendendo per reiterate contestazioni rispetto agli obblighi discendenti dalla presente convenzione in numero pari ad almeno a tre contestazioni scritte nell'arco di un anno con applicazione di una penale di importo pari a € 1.000,00 ciascuna;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione o cessazione da parte dell'Ente Attuatore Partner delle attività previste dal Progetto Definitivo;
- mancato avvio entro 5 (cinque) giorni delle attività previste dal Progetto Definitivo;
- inosservanza delle disposizioni di legge, dell'applicazione del contratto nazionale di riferimento, delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa con riferimento ai lavoratori impiegati;
- impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si è proceduto in ottemperanza alle norme vigenti in materia;
- cessione della convenzione o del credito non autorizzati dall'A.C.;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui all'art. 12;
- perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto ai sensi dell'art. 9;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- in caso di violazione di quanto previsto in merito all'utilizzo dell'immobile, degli spazi e delle attrezzature ai sensi degli articoli precedenti;
- utilizzo dei beni diverso da quello preordinato e riportato nel Progetto Definitivo;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 21;
- danneggiamenti all'immobile, aree di pertinenza, impianti e/o alle attrezzature imputabili all'Ente Attuatore Partner qualora non ripristinati e a cura e spese dell'EAP;
- in tutti gli altri casi previsti espressamente dalla presente convenzione e riconducibile alla causa di risoluzione contrattuale;
- comportamenti contrari alla legge;

3. La risoluzione anticipata verrà comunicata per iscritto a mezzo PEC all'/agli EAP il/i quale/i dovrà/dovranno lasciare l'immobile libero da persone e cose nella piena disponibilità del Comune, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. In difetto, l'Amministrazione Comunale procederà con proprio provvedimento a ordinare lo sgombero immediato fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

4. All'Ente Attuatore Partner spetterà in ogni caso il pagamento degli eventuali danni e/o maggiori oneri che l'ente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. L'esecuzione in danno non esimerà all'Ente Attuatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso fosse incorso a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee. In tali casi all'EAP non sarà riconosciuto alcunché di indennizzo o risarcimento.

## ART. 16 — RINVII NORMATIVI.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento al Codice Civile, alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia e a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

#### ART. 17 — CONTROVERSIE.

1. Le parti si impegnano a risolvere e a mediare, con spirito di reciproca collaborazione e negli ambiti di confronto previsti dall'assetto organizzativo della co — progettazione, tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente Convenzione.
2. Per tutte le controversie che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti e non diversamente risolvibili, il Foro di Udine sarà competente per dirimerle.
3. Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

#### ART. 18 — ONERI E SPESE RIGUARDANTI LA CONVENZIONE.

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della Convenzione sono a carico dell'Ente Attuatore Partner, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del servizio in oggetto e dovute per legge.

#### ART. 19— REGISTRAZIONE E FORMA DI SOTTOSCRIZIONE.

1. La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico dell'Ente Attuatore Partner.

#### ART. 20 — PRINCIPIO DI BUONA FEDE

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

#### ART. 21 — RISERVATEZZA

1. L'Ente Attuatore Partner è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il Comune.
2. In particolare, l'Ente Attuatore Partner hanno l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del partenariato in parola.
4. L'Ente Attuatore Partner sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. L'Ente Attuatore Partner potranno citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività sociali o per disposizione normativa.

#### ART. 22 — COMUNICAZIONE.

1. Oggetto della comunicazione online sono le notizie e informazioni riguardanti le attività del progetto.
2. L'Ente Attuatore Partner gestisce la comunicazione nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, diritto d'autore e in modalità non contrarie all'ordine pubblico e al buon costume e sulla base di quanto previsto
3. Le attività di promozione, pubblicizzazione, informazione e comunicazione all'utenza inerenti le iniziative e gli interventi che l'Ente Attuatore Partner realizzerà dovranno riportare il logo del Comune, ove richiesto.
4. L'Ente Attuatore Partner si rende direttamente responsabile dei contenuti pubblicati in relazione alle attività, ed è tenuto a rispettare il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti in ordine ai dati e alle informazioni di cui viene a conoscenza nella gestione degli strumenti. L'interesse pubblico è un requisito essenziale per il gestore/editor: non è possibile utilizzare gli spazi afferenti al progetto "Casa delle Farfalle" per affrontare casi di natura personale o politica o di parte. È fatto divieto di rilanciare post provenienti da pagine social di organi politici. La moderazione dei canali social avviene a posteriori ed è finalizzata al contenimento di eventuali comportamenti contrari alle norme d'uso. Restano valide le normali regole di correttezza, rispetto delle opinioni altrui, privacy, tutela dei dati personali. Dovranno essere rimossi: commenti e post discriminatori, offensivi, violenti o inadeguati nei confronti di altri utenti; insulti, turpiloqui, minacce o atteggiamenti che ledono la dignità personale, i diritti delle minoranze, i principi di libertà e uguaglianza, le categorie particolari di dati personali, commenti o post che riportano fake news. Dovranno essere moderati i commenti fuori argomento, i commenti fatti per disturbare o offendere, lo spam. Ogni singola pagina dovrà riportare (in via esemplificativa ma non esaustiva): denominazione pagina, descrizione e obiettivi, regole di moderazione, editor, appartenenza del progetto all'ente, indicazione degli Enti attuatori in qualità di partner dell'iniziativa, contatti e orarie, etc.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva di aggiornare e comunicare ulteriori e/o nuove regole e/o linee guida riferite alla comunicazione, promozione e pubblicizzazione del progetto alle quali l'Ente Attuatore Partner si impegna fin da ora ad adeguarsi.

#### ART. 23 — ALLEGATI.

1. Il Progetto Definitivo e il relativo Budget di Progetto sono allegati e a tutti gli effetti costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente Convenzione.
2. Sono altresì da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, tutti i documenti allegati  
Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Bordano

---

Per l'Ente Attuatore Partner

---